



**Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti  
Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007  
Direttiva ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012  
D.M. del 3.2.2012 - art. 51 c. 2 - (G.U. 9.2.2012) convertito nella legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012)  
Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2016/2017**

Gentile Genitore,

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalle Direttive del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.85 del 12 ottobre 2012 e n.11 del 18 settembre 2014 deve realizzare, nell'anno scolastico 2016-2017, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado (Prova nazionale), II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie.

La rilevazione, che riguarderà circa 2.100.000 studenti, frequentanti circa 115.000 classi in circa 15.000 scuole, sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline "Italiano" e "Matematica". Agli studenti della classe II della scuola primaria verrà somministrata anche una prova scritta preliminare di lettura.

Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da altro docente della scuola appositamente incaricato. In un campione di classi appartenenti a circa 1.400 scuole primarie, circa 1.400 scuole secondarie di primo grado e circa 1.400 scuole secondarie di secondo grado, per garantire la corretta somministrazione delle prove e quindi l'attendibilità dei risultati rilevati, verranno inviati osservatori esterni incaricati di accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione. Nel caso della Prova nazionale, poiché essa si svolge all'interno dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, la predetta funzione di osservatore esterno è svolta dal presidente di commissione.

Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente.

Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e, nelle classi campione, dall'osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove.

Le risposte di ogni studente ai quesiti delle prove saranno riportate su un'apposita maschera elettronica. Tali maschere elettroniche, compilate e recanti il solo codice alfanumerico, saranno poi trasmesse all'INVALSI in modo da procedere tempestivamente all'elaborazione dei dati.

Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.